

(N. 647)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTI CAPORASO Elena e FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1969

Modifica della prima parte del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, (legge comunale e provinciale), in materia di riconoscimento del servizio prestato da impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La prima parte del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recita:

« Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio ».

La norma è evidentemente informativa al fine di evitare il maggiore onere che deriverebbe a comuni e province ove si riconoscesse al personale assunto mediante pubblico concorso il servizio prestato precedentemente dal personale medesimo alla dipendenza di altri enti locali. Questo limitato fine appare peraltro in aperto contrasto con la lettera e lo spirito del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, secondo cui è compito, appunto, della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Siffatte limitazioni, invero, comporta la norma del terzo comma dell'articolo 228, che, vietando il riconoscimento dell'anzianità acquisita dal lavoratore nel momento del passaggio ad altra Amministrazione locale, in fatto costituisce una vera e propria preclusione allo sviluppo economico e sociale della persona umana, con esiziali effetti per gli enti che in definitiva si giovano delle esperienze acquisite dal personale durante il servizio prestato presso altre Amministrazioni.

La norma, peraltro, non può non riguardarsi come una vera lesione anche della autonomia degli enti locali, che il legislatore democratico ha eliminato dall'ordinamento degli enti locali, sia pure in un particolare settore, ma proprio anche per questo si impone l'eliminazione totale per il principio di uguaglianza tra situazioni obiettivamente e subjettivamente identiche.

Con la legge 15 febbraio 1963, n. 151, recante modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie ap-

provato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è stato disposto agli articoli 1 e 3 che « È riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato dai sanitari presso altri enti locali ».

È vero che il Consiglio di Stato, sezione 1<sup>a</sup>, con parere del 16 ottobre 1963, n. 2430, ha rilevato che la norma della legge n. 151 intende assicurare al personale sanitario una continuità di servizio in quanto i sanitari possono conseguire una progressione di carriera esclusivamente per mezzo di pubblici concorsi, e che i servizi riconoscibili

debbono essere identici a quelli svolti precedentemente presso altri enti, ma appunto entro questi limiti non sussistono valide ragioni perchè la norma non sia applicabile a tutto il rimanente personale dei comuni e delle province, a meno di non lasciare sanzionata positivamente una manifesta difformità di trattamento nell'ambito della categoria di appartenenza agli stessi enti.

Col presente disegno di legge si propone pertanto di sostituire la prima parte del terzo comma dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di ruolo presso altre amministrazioni comunali, consorziali o provinciali, è riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici, se prestato nella stessa qualifica ».